



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF059

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – IL PUNTO DEGLI ASPETTI FISCALI
RIFERIMENTI	D.L. 1/2012; L. 183/2011; R.M. 23/2016; R.M. 35/2018; RISPOSTE NN. 107, 125 E 128 AGENZIA
CIRCOLARE DEL	28/03/2019

Sintesi: l'Agenzia ha fornito, nell'ambito delle recenti risposte agli interpelli, importanti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti fiscali relativi alla società tra professionisti (STP) riguardanti:

- la trasformazione/conferimento di studio associato in STP-SAS;
- il conferimento di studio professionale individuale in STP-SRL;
- il trattamento IRPEF/IRES dei compensi corrisposti ai soci delle STP.

Nel prosieguo si fornisce una panoramica generale degli aspetti fiscali anche alla luce dei recenti interventi di prassi dell'Agenzia.

Le **società tra professionisti** (c.d. "STP") sono **disciplinate** dall'art. 10, della **L. 183/2011**, oggetto di modifiche ad opera del D.L. 1/2012, e dal **regolamento attuativo** adottato con **D.M. 34/2013**.

I tratti sostanziali delle società tra professionisti possono essere così riassunti.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE		
ATTIVITA'	<p>Per esercitare le attività "protette" (per le quali, cioè, sia prevista l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi regolamentati nel sistema ordinistico) si possono adottare tutti i modelli societari previsti dal C.C.: società di persone (SS, SNC, SAS), società di capitali (SPA/SRL/SAPA) o società cooperative.</p> <p>Coop professionisti: va costituita con non meno di 3 soci (art. 9-bis, del D.L. 1/2012). Non sono abrogate le leggi speciali in ambito professionale (engineering; cliniche mediche; ecc.). Le STP in forma di SRL possono essere unipersonali, mentre non possono essere "semplificate".</p>	
DENOMIN.	Obbligo di integrazione nella denominazione sociale dell'indicazione "Società tra professionisti"	
OGGETTO SOCIALE	<p>La STP deve avere come oggetto prevalente una professione "protetta"; eventuali altre attività (professioni non protette o attività d'impresa) possono costituire attività strumentali a quella principale. È ammessa la STP "multidisciplinare", cioè costituita per l'esercizio di più attività professionali "protette" (es: STP formata da avvocati e commercialisti). L'esercizio prevalente di attività non protette può essere esercitato in forma societaria ordinaria (non STP).</p>	
SOCI	Attività	<p>Il socio professionista di STP non può partecipare ad un'altra STP (è invece ammesso continuare a svolgere l'attività professionale in forma individuale o in studio associato). È consentita la presenza di soci non professionisti (non iscritti in Albi/elencchi ordinistici):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per svolgere attività strumentali/complementari a quella professionale ("soci d'opera") ▪ o con mera finalità d'investimento nella società (soci "di capitale")
	Numero	<p>Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni /decisioni. Se questa viene meno, va ristabilita nel termine di 6 mesi, a pena di scioglimento.</p>
	Incarico	<p>L'incarico professionale conferito alla società va eseguito solo dai soci professionisti. La designazione del professionista viene effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ direttamente dal cliente ▪ in mancanza, dalla stessa società, la quale una volta effettuata la scelta, dovrà comunicare preventivamente, per iscritto, al cliente il nominativo dell' incaricato.
	Deontologia	I soci professionisti sono tenuti all'osservanza delle regole del proprio Ordine
	Ass.ne RC	La STP deve stipulare una polizza assicurativa RC terzi dei soci professionisti

I PRIMI CHIARIMENTI FISCALI

La norma istitutiva (art. 10 della L. 183/2011) e il **D.M. 34/2013** (che ha disciplinato le modalità di esecuzione dell'incarico e degli aspetti deontologici) **non** contengono alcun **riferimento alla disciplina fiscale** da applicare alle società fra professionisti.

Si illustrano di seguito i primi chiarimenti di prassi forniti dall'Agenzia sull'inquadramento fiscale:

SOCIETÀ TRA AVVOCATI (R.M. 118/2003)	Ricordando che la società tra avvocati ex D.lgs. 96/2001 è disciplinata dalle disposizioni che regolano la società in nome collettivo", l'Agenzia ha precisato che la stessa non ha natura commerciale e pertanto: ✓ il reddito prodotto rimane di lavoro autonomo , anche se la società tra avvocati è stata costituita nella forma di SNC (principio "di cassa") ✓ ai compensi, alla stessa dovuti, va applicata la ritenuta d'acconto; ✓ non è soggetta a fallimento .
SOCIETÀ DI ENGINEERING (R.M. 56/2006)	Dopo aver rammentato che per società d'ingegneria si intendono "le società di capitali (...) che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni", ha chiarito che: - il reddito conseguito è reddito d'impresa (principio "di competenza") - ai compensi , alla stessa dovuti, non va applicata la ritenuta d'acconto .
STP TRA COMMERCIALISTA E CONSULENTE DEL LAVORO (interp. 8/05/2014)	Nell'interpello n. 954-93/2014 dell'8/05/2014 (in modo sostanzialmente identico, gli interpelli n. 954-55/2014 del 16/10/2014 e n. 43619 del 19/12/2017) relativo ad una STP costituita in forma di SRL tra un dottore commercialista e un consulente del lavoro , l'Agenzia anticipava un'impostazione del tutto analoga a quella della R.M. 35/2018: ✓ prevale la veste giuridica del soggetto rispetto all'attività professionale svolta ✓ si rientra nell'ambito del reddito d'impresa , con tutte le relative conseguenze.

REDDITO PRODOTTO DALLA STP QUALE REDDITO DI IMPRESA

Dopo un lungo periodo di incertezza, appare attualmente chiaro che il reddito prodotto da una Stp appartiene ai **redditi di impresa**.

La conferma è giunta dalla **RM 35/2018** (v. anche Interpello 128/2018) che, con riguardo alle **STP tra avvocati** costituite ai sensi della **L. 247/2012**, ha ritenuto:

- ➔ non rappresentino un genere autonomo "con causa propria"
- ➔ **appartenendo alle società tipiche**, disciplinate dai titoli V e VI del libro V del C.C.



Nota: detta interpretazione è confermata anche dal MEF (nota del 19/12/2017 n. 43619) il quale ha evidenziato che per tali **società**:

- in **assenza di deroghe espresse** nella disposizione sembra **difficile** valorizzare l'**elemento** oggettivo della **professione forense esercitata**
- a discapito **dell'elemento soggettivo dello schermo societario**.



Nota: in sostanza, l'Agenzia ritiene che, in assenza di una esplicita norma, l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa in quanto risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale

Ciò in **difformità** rispetto alle **società di persone** costituite ai sensi del **D.lgs. 96/2001**.

Infatti, per queste ultime:

- ✓ il rinvio alle disposizioni che regolano le SNC, operava ai soli fini civilistici, in quanto consentiva di determinare le regole di funzionamento del modello organizzativo,
- ✓ mentre ai fini fiscali, occorreva dare risalto al reale contenuto professionale dell'attività svolta; pertanto la R.M. 118/2003 ha ritenuto generino un reddito di lavoro autonomo..

CONSEGUENZE

Per le STP (in qualsiasi forma) costituite ex L. 247/2012 si deve considerare prevalente la veste giuridica assunta dalla società, con la conseguenza che:

- trovano applicazione gli artt. 6, co. 3, e 81 del TUIR
- e, dunque, la confluenza nell'ambito di un'attività di impresa, con tutte le relative conseguenze.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (costituite come società di persone, di capitali o cooperative)	
DETERMINAZIONE DEL REDDITO	<ul style="list-style-type: none"> applicazione del principio di competenza (inclusa derivazione rafforzata per le Srl non micro imprese) mancata applicazione della ritenuta d'acconto.
TASSAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> IRES (Stp nella forma di Srl/Spa) o IRPEF (Stp nella forma di Snc/Sas) IRAP (ex artt. 5 e 5-bis, D.lgs. 446/1997)



N.B.: rimane esclusa la Stp in forma di società semplice (caso che dovrebbe risultare estremamente raro; infatti in generale sono gli studi associati che fanno rinvio alle norme delle società semplici per disciplinare la propria attività, non anche le Stp).

RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

L'Agenzia, nella **R.M. 23/2016**, ha risposto positivamente alla domanda:

- ➔ se il **professionista che esercita l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una STP**, iscritta all'ordine competente, possa **rilasciare il visto di conformità**
- ➔ **utilizzando la partita IVA della STP** abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di fatto estendendo il **medesimo trattamento già previsto per gli studi associati e le cd. "società di servizi"** (v. CM 7/2015), non sussistendo alcuna ragione per differenziarne il trattamento.

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE (C.M. 7/2015)	
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	<p>Se il professionista esercita l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di un'associazione professionale, in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati nelle lett. a) e b), co. 3, art. 3, del DPR 322/1998 (<i>cioè iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro e soggetti iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA</i>), lo stesso può essere abilitato al rilascio del visto di conformità qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i requisiti del possesso di partita Iva e dell'abilitazione alla trasmissione telematica ✓ sussistano in capo all'associazione professionale.
SOCIETÀ DI SERVIZI	<p>Se il professionista, che deve essere titolare di autonoma partita Iva, si avvale di una società di servizi di cui possieda la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere abilitato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il requisito del possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica ✓ sussiste in capo alla società di servizi.



Nota: l'abilitazione alla trasmissione telematica (presupposto indispensabile per l'abilitazione al visto di conformità dal professionista che partecipa ad un'associazione professionale o ad una società di servizi), è riconosciuta alle associazioni professionali, società semplici e società commerciali di servizi contabili dal D.M. 18/02/1999.



Nota: quanto sopra è confermato dalle novità introdotte alle istruzioni ai modelli dichiarativi (mod. Iva, Redditi, ecc.) in relazione alle situazioni di **"irregolarità" nel rilascio del visto di conformità**; infatti:

- è regolare il visto rilasciato da parte del **professionista socio di STP**
 - anche nel caso in cui la dichiarazione sia **inviata da parte della Spr**
- in modo del tutto analogo a quanto previsto per il visto rilasciato dell'associato/socio di società di servizi laddove la trasmissione telematica si effettua dallo studio associato/società di servizi.

COMPENSI AI SOCI PROFESSIONISTI

Con due distinti interventi la prassi dell'Agenzia ha affrontato il caso della remunerazione dell'opera svolta da parte dei soci della Stp a favore della società.

A tal fine occorre distinguere tra le prestazioni rese:

- a) da soci in possesso di una **propria partita Iva individuale o meno**
- b) da **soci amministratori e non amministratori**

SOCI PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA

Con la **Risposta n. 128/2018** l'Agenzia ha affrontato il caso di compensi corrisposti dalla STP, costituita in forma di SRL:

- ➔ a **soci titolari di autonoma partita Iva** che, senza soluzione di continuità, **sottoscrivono un contratto di prestazione d'opera** (ex artt. 2230 e segg C.C.) con la società

A tal fine l'Agenzia tratteggia il seguente **inquadramento fiscale dei compensi**:

TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI SOCI PER PRESTAZIONI D'OPERA	
PER IL SOCIO	I compensi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ si qualificano per i soci come redditi professionali ex art. 53 TUIR (che il socio dovrà debitamente fatturare alla Stp) ▪ sui quali la società è tenuta ad operare la ritenuta d'acconto
PER LA SOCIETÀ	I compensi sono ammessi in deduzione dal reddito d'impresa della STP ai sensi dei co. 1 e 2, dell'art. 109, del TUIR



N.B.: nel caso in esame, l'entità del compenso:

- **non risulta correlato al risultato economico** della STP
- **e prescinde dalla partecipazione al capitale sociale** posseduta dal medesimo socio.

Ciò consente di **evitare la riqualificazione** di tali compensi in **dividendi** (al contrario della situazione affrontata dalla DRE Lombardia, esposta nel seguito).

Pertanto quanto sopra:

- si applica **anche nel caso** in cui il socio **non sia anche amministratore**
- in caso contrario, infatti, non vi è dubbio che il compenso di amministratore andrebbe fatturato da parte del socio già in possesso di una propria posizione individuale (in applicazione del principio di attrazione di cui alla CM 105/2001)




Nota: nella risposta l'Agenzia premette:

- ✓ che lo Statuto della STP non preveda la possibilità di effettuare conferimenti "in natura"
- ✓ non potendosi, quindi, configurare quale "conferimento d'opera", ma quale ordinaria **attività lavorativa svolta in favore della società**.

Tuttavia tale chiarimento:

- non rileva per il professionista (anche nel caso del conferimento d'opera il professionista deve procedere ad emettere fattura per le prestazioni rese)
- mentre vi sarà un particolare trattamento contabile per la Stp (RM 35/2005).



SOCI PROFESSIONISTI PRIVI DI PARTITA IVA

La DRE Lombardia (interpello n. 904-1126/2017) ha affrontato il caso di una **STP a responsabilità limitata** costituita da due consulenti del lavoro (che in seguito a tale costituzione procedevano a cessare la propria posizione Iva individuale):

- ➔ di cui uno solo riveste la **qualifica di amministratore della società**
- ➔ percependo entrambi un **compenso per l'attività svolta**.

In relazione alla situazione rappresentata, l'istante ha ritenuto che in entrambi i casi si verta nell'ambito di **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ex co. 1, lett. c-bis, art. 50, del TUIR:

Di parere contrario la DRE, la quale ha ritenuto:

- di limitare l'assimilazione al lavoro dipendente ai compensi relativi all'ufficio di amministratore
- mentre i **compensi** erogati al **socio professionista** (non amministratore) vanno considerati dei **redditi di capitale assimilabili ai dividendi**, ex art. 44 lett. e) Tuir.

CHIARIMENTI DELLA DRE LOMBARDIA SUL COMPENSO EROGATO DALLA STP

<p>AL SOCIO PROFESSIONISTA AMMINISTRATORE</p>	<p>La DRE richiama preliminarmente i precedenti chiarimenti forniti dalla prassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ C.M. 105/2001: i compensi derivanti dall'attività di amministratore sono riconducibili all'attività professionale nel caso in cui l'ufficio rientri nei compiti istituzionali oggetto della professione ✓ R.M. 56/2002: i proventi derivanti dall'attività di revisore possono essere attratti nella sfera professionale nel caso in cui il revisore svolga in maniera abituale un'altra attività professionale. <p>Ciò va interpretato nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'attrazione all'attività professionale può avvenire nel solo caso in cui il socio già possiede una propria posizione Iva individuale ▪ mentre non ricorre l'obbligo di aprire la P.Iva per il fatto di limitarsi ad amministrare la STP. <p>Ciò implica il fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il compenso erogato al socio amministratore senza partita Iva ▪ si qualifica come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
<p>AL SOCIO PROFESSIONISTA NON AMMINISTRATORE</p>	<p>In tal caso il compenso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non può considerarsi come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ▪ ma come reddito di capitale ex art. 44 c. 1 lett. e) TUIR ▪ in quanto tale da assoggettare a ritenuta secca del 26% (indipendentemente dalla qualificazione o meno della partecipazione del socio) e ineducibile per la società. <p>Rimane salva la possibilità di optare per la trasparenza fiscale, ex art. 116 TUIR.</p>

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it




Art. 44, c. 1 Tuir: "Sono redditi di capitale (...):

e) **gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53 [ndr: soci promotori]**".

Si noti che tale concetto si deve ritenere applicabile:

- anche al **di fuori delle Stp**
- indipendentemente dalla fonte dell'obbligazione (es: prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. previste da Statuto; patti parasociali tra i soci; contratti stipulati con la società; ecc.)



CONFERIMENTO/TRASFORMAZIONE DI STUDIO ASSOCIATO IN STP

Nell'ambito dell'attività professionale si pone spesso la necessità, anche in occasione di un eventuale passaggio generazionale, di fare “**evolvere**” lo **studio** condotto nell'ambito di una realtà diversa, come ad esempio nel caso di:

- **conferimento** di uno studio individuale nell'ambito di una società
- **trasformazione** di un'associazione professionale in una società.

La **risposta n. 107/2018** ha fornito chiarimenti in merito all'evoluzione di uno studio professionale nell'ambito di una società commerciale nella forma di STP.

L'ISTANZA: una associazione di professionisti prospetta la possibilità di procedere:

- ad una **trasformazione** dello studio associato in una **STP** nella forma di SAS
 - o, in alternativa, al **conferimento dello studio associato in una STP** nella forma di SAS
- ritenendo che tali operazioni potessero fruire delle neutralità fiscali considerate:
- **per la trasformazione:** il subentro in tutte le posizioni attive e passive dello studio associato
 - **per il conferimento:** ritenendo subordinata alla neutralità fiscale ai requisiti richiesti nella R.M. 117/2009 (senza cioè alcuna remunerazione delle immaterialità apportate dallo studio associato).

TRASFORMAZIONE IN STP DI STUDIO ASSOCIATO

L'Agenzia ritiene si verta nell'ambito di una trasformazione “eterogenea” disciplinata:

- ➔ **dal punto di vista civilistico:** dall'art. 2500-octies C.C. (posta l'assimilazione dello studio associato ad una società semplice, priva di attività commerciale)
- ➔ **dal punto di vista fiscale:** dall'**art. 171 c. 2 TUIR**, il quale:
 - **assimila l'operazione ad una pluralità di “conferimenti”** di singoli beni
 - dovendosi quindi, ai fini delle **imposte dirette**, applicare il **trattamento previsto per il conferimento dello studio associato** (che diviene, quindi, il punto di riferimento per le operazioni di “evoluzione” in STP degli studi professionali, individuali o associati).



Nota: nel caso di uno studio associato, nessun bene/diritto si può ritenere già compreso in un “complesso aziendale” (a differenza di quanto può avvenire per un ente no profit con attività commerciale); dunque tutti i beni dello studio associato possono risultare plusvalenti/minusvalenti.

In sostanza, nel caso di specie viene chiarito che:

- **non trovi applicazione l'art. 170 del TUIR**, che disciplina le **trasformazioni “omogenee”** (cioè tra soggetti con attività commerciale, come avviene per trasformazioni progressive e regressive),
- e di conseguenza il regime di **neutralità fiscale**.

Si noti che le **plusvalenze sono tassate** secondo il regime *ex ante* non in quanto “realizzate”, ma in quanto muta il loro regime giuridico *ex post*, nell'ambito del soggetto trasformato (la STP).

CONFERIMENTO IN STP DI STUDIO ASSOCIATO

L'Agenzia chiarisce che il conferimento dello studio professionale:

- ➔ **costituisce una operazione “realizzativa”** in capo al professionista:
 - con l'emersione di **minus/plusvalenze imponibili** in relazione a ciascun bene/diritto conferito (come previsto dall'art. 54 TUIR per le cessioni di beni, cui è assimilato il conferimento)
 - in applicazione del **“valore normale”** di ciascun bene/diritto
- ➔ con l'assunzione di tale ultimo valore normale come costo fiscalmente riconosciuto nella STP.



Nota: l'Agenzia conferma l'impossibilità di applicare la neutralità fiscale ex art. 176 Tuir, non ritenendo esistente una "azienda" nell'ambito dello studio professionale.

Al contrario, l'operazione sarà disciplinata dagli artt. 9 (conferimento di singolo bene) e 54 (plusvalenze), TUIR



TUIR, art. 9, co. 2: in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti.

Per approfondimenti ed esemplificazioni si rinvia alla RF 220/2018.



PASSAGGIO DAL REGIME DI CASSA A QUELLO DI COMPETENZA

Nel confermare che il reddito prodotto dalla SAS è qualificabile come reddito d'impresa, al fine di evitare salti d'imposta derivanti dal passaggio dal regime di cassa a quello di competenza a seguito della trasformazione, l'Agenzia applica dei concetti del tutto analoghi a quelli già visti per le imprese minori:

- **qualora un componente reddituale** abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di provenienza,
- **lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito** dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di destinazione (C.M. 11/2017).

CONFERIMENTO DI STUDIO PROFESSIONALE IN STP SRL

Di tenore del tutto analogo a quanto visto in precedenza la **risposta n. 125/2018**, che attiene

- ➔ al **conferimento** di studio professionale individuale (e non associato, come nel caso precedente) in una STP già costituita in forma di SRL
- ➔ a fronte del quale il professionista **conferente**:
 - **riceve** quote di partecipazione nella STP, con una **partecipazione a capitale e utili del 50%**;
 - **non percepisce** nessun **compenso** e nessuna **erogazione in denaro**.



Nota: i beni e valori di cui si compone lo studio individuale oggetto di conferimento sono

- beni materiali (arredi d'ufficio, impianti, strumenti, macchinari ecc.);
- beni immateriali (software, costi pluriennali ecc.);
- contratti in essere per forniture, locazione dello studio e dipendenti/collaboratori;
- crediti e debiti in essere;
- clientela e avviamento.

ASPETTI REDDITUALI

L'Agenzia conferma la **non applicabilità del regime di neutralità dell'art. 176 TUIR**, prospettato dall'istante, in quanto:

- ➔ **non è soddisfatto il presupposto soggettivo** richiesto dalla norma, non esercitando il conferente, anteriormente all'operazione di conferimento, alcuna impresa commerciale;
- ➔ il soggetto **determina il reddito** imponibile secondo le **regole** del reddito di **lavoro autonomo**
- ➔ ivi inclusa la plus/minusvalenza "da conferimento", ex artt. 9 e 54 del TUIR, tra cui rientra la cessione di "beni immateriali" (più in particolare, della cd. "Clientela"), ai sensi del comma 1-quater.

ASPETTI IVA

Con riguardo agli **aspetti Iva**, si pone la questione di **stabilire se**:

- i **beni** oggetto di conferimento possano **qualificarsi come azienda**
- in base alle disposizioni **dell'art. 2555 del C.C.** secondo il quale *l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*.

In generale, nello studio professionale prevale l'attività personale del professionista rispetto all'organizzazione dei beni materiali ed immateriali

GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE (prevalenza della prestazione professionale sull'organizzazione)	
Sentenza n. 1889/1967	È sempre l'opera intellettuale del titolare, il quale agisce, anche nello svolgimento della sua attività, in base ad un incarico fiduciario del committente, espletato con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione . Il nome, la capacità del professionista e la fiducia che egli ispira costituiscono i fattori che sogliono indirizzare la clientela, la quale è in funzione (principale se non esclusiva) delle doti personali d'ingegno, perizia, serietà e considerazioni del quale gode il professionista, e non dei beni materiali e strumentali che ne arredano lo studio.
Sentenza n. 2860/2010	La personalità del professionista prevale sull'organizzazione . In assenza di capacità, attività e considerazione professionale, il complesso di beni materiali e immateriali sarebbe inefficiente e senza attitudine produttiva (caso relativo alla cessione dello studio professionale)

Pertanto, la mancata qualificazione come azienda dello studio professionale conferito:

- non consente di considerare l'operazione fuori campo Iva (lett. b), co. 3, art. 2, DPR 633/72), a differenza di quanto prospettato dall'istante
- comporta l'inclusione dei conferimenti nella generica categoria degli "atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere" (co. 1, art. 2, DPR 633/1972) (C.M. 328/1997).

CONCLUSIONI: dal punto di vista Iva, occorre considerare che i conferimenti in società (diversi da quelli che hanno per oggetto aziende):

- ✓ costituiscono cessioni di beni
- ✓ ed il trattamento fiscale va verificato con riguardo all'oggetto del conferimento.

STP UNIPERSONALE

COSTITUZIONE

In merito alla costituzione di una STP, secondo il modello della SRL/SPA unipersonale, con **unico socio professionista iscritto all'Albo**, il P.O. n. 14/2019 del CNDCEC si è espresso in merito alla sua legittimità in quanto non si rinvenivano motivi ostativi nella L. 183/2011.

PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Inoltre, il CNDCEC ha evidenziato nel medesimo documento che:

- ➔ in **presenza di un unico socio**, la STP può continuare l'esercizio l'attività, evitando gli effetti conseguenti (scioglimento e cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo e dal registro imprese), a **condizione che**:
 - l'unico socio sia un professionista iscritto all'Albo;
 - la società operi come SRL/SPA.

Diversamente, in presenza di una STP costituita come società di persone, occorre ricostituire la pluralità dei soci entro il termine di 6 mesi onde evitare:

- lo scioglimento della stessa società e
- la cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo.